

REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DA

ESPLETARSI AI SENSI DELL'ART. 7 - 6° CO.

DEL D. L.VO 30.03.01 N. 165.

In data presso la sede dell'Azienda Unità
Locale Socio Sanitaria Locale n.10 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito
più brevemente A.U.L.S.S. n.10) con sede in San Donà di Piave (VE), a
seguito della deliberazione del Direttore Generale n. 187 del 28.2.2014

T R A

l'A.U.L.S.S. n.10 - Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277)
rappresentata dal Direttore Generale BRAMEZZA dott. Carlo, nato a
Treviso il 04.05.1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi
n.5 a S. Donà di Piave

E

il dott. LORENZON Christian nato a il e residente ain via
..... - C.F.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1.** L'attività disciplinata dal presente contratto è effettuata ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 7 - 6° comma, del D. L.vo 30.03.01 n. 165.
- 2** Il dott. Lorenzon s'impegna a garantire una collaborazione professionale

per la conclusione, tramite supporto tecnico, delle attività connesse al progetto "BESSY" (Blood Ethical Good for Social Capital and Safety) – codice 195.

L'attività si svolgerà nell'arco del periodo intercorrente tra il 1° marzo 2014 e il 30 aprile 2014, per un massimo di 333 ore.

Il dott. Lorenzon svolge la propria attività professionale in autonomia ed in collaborazione con il Responsabile dei progetti a cui afferisce.

3. Il compenso massimo previsto per l'incarico in questione è stabilito in € 4.442,30 (quattromilaquattrocentoquarantadue/30), onnicomprensivi ed al lordo pertanto (per le quote direttamente a carico dello stesso collaboratore) di ogni onere fiscale, previdenziale, assistenziale, di rimborso spese viaggio, ecc..

La corresponsione del compenso, in seguito a presentazione di nota di liquidazione vistata dal Responsabile di cui all'art.2, sarà effettuata con cadenza mensile.

Il dott. Lorenzon dichiara che l'attività oggetto del presente contratto, poiché fattispecie riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa, viene fiscalmente assimilata a quella di lavoro dipendente così come previsto dall'art.34 della L. n.342/00.

Il dott. Lorenzon dichiara altresì che l'attività in questione è da considerarsi esclusa I.V.A. ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 633/72.

4. Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R..

Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata una penale

dell'importo di € 51,65= (cinquantuno/65) per ogni giorno di mancato preavviso, salva la facoltà dell'Azienda di rinunciare su indicazione del Responsabile dell'U.O. a cui il professionista afferisce.

5. Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

6. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

7. La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

8. Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

9. Il dott. Lorenzon prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE

- Dott. Christian LORENZON - _____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'A.U.L.S.S. N.10

- Dott. Carlo BRAMEZZA - _____